

Erogazioni. Valgono anche le condizioni migliorative previste dai contratti

L'anticipazione resta flessibile

Maria Rosa Gheido

Le quote di trattamento di fine rapporto versate al fondo di Tesoreria Inps sono del tutto equiparate a quelle che restano accantonate in azienda e sono, pertanto, a disposizione del lavoratore sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro che in caso di richiesta di anticipazioni.

La circolare n. 70/2007 non riporta, infatti, l'interpretazione restrittiva dell'articolo 2120 del Codice civile che era stata preannunciata dalle prime bozze della circolare in esame e che era stata segnalata da dal «Sole-24 Ore» del 25 marzo scorso.

Tale interpretazione portava ad escludere che le quote accantonate presso l'Inps potessero essere concesse per cause diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 2120, vale a dire per spese sostenute per terapie ed eventi straordinari o l'acquisto della prima casa. Il testo della circolare diramata ieri dall'Istituto richiama in toto la disciplina codicistica che, come noto, stabilisce le cause che giustificano la richiesta di anticipazione (spese sanitarie e acquisto della prima casa) e i requisiti soggettivi ed oggettivi che la consentono (almeno otto anni di servizio, importo non superiore al 70%, annualmente non più del 10% degli aventi tito-

lo e non più del 4% dei dipendenti). A chiusura di tali norme, l'articolo 2120 riconosce la possibilità che condizioni di miglior favore siano previste da contratti collettivi o da patti individuali, norma di miglior favore che potrà, pertanto, essere fatta valere sia per le quote accantonate presso il datore di lavoro sia per quelle versate al fondo di Tesoreria dell'Inps.

In questo senso l'Istituto precisa che le anticipazioni devono essere calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore, sommando la quota parte del Fondo con quella di pertinenza del datore di lavoro. Sarà quest'ultimo, ad erogare l'intero importo dell'anticipazione, utilizzando primariamente quando accantonato nel fondo aziendale. Se questo non fosse sufficiente a coprire l'importo dell'anticipazione richiesta, il datore di lavoro anticiperà la quota residua a valere sul fondo di Tesoreria, procedendo quindi al conguaglio con le regole stabilite in caso di cessazione del rapporto di lavoro:

- * prioritariamente con le quote mensili di Tfr da versare all'Inps (cod. PA10);
- * in caso di incapienza, con i contributi obbligatori dovuti all'Inps per il mese di riferimento (cod. PA20);

I datori di lavoro titolari di più posizioni assicurative potranno conguagliare l'importo utilizzando la posizione che presenti la necessaria capienza oppure più posizioni. I datori di lavoro che versano all'Inps i soli contributi cosiddetti "minori" in caso di incapienza potranno conguagliare l'importo anticipato con i contributi previdenziali dovuti ad altri enti, quali Inpals, Ipost, Inpgi, Inpdap.